

Legislativo, ed il Consiglio degli Uditori stendono in seduta particolare, e in forma di progetto di Legge, Regolamento, Decreto, o decisione il loro parere sugli oggetti che loro saranno stati rimessi.

Questi progetti sono presentati dal Presidente di ciascun Consiglio al Re, il quale pria di adottarli ne ordina la trasmissione al Consiglio di Stato.

Art. XXXV.

Il Consiglio di Stato è presieduto dal Re, ed in di lui assenza da un Grande Ufficiale della Corona, o da un Consigliere Consultore delegato a quest' effetto da S. M.

Art. XXXVI.

Il Consiglio di Stato non ha che voce consultiva.

Art. XXXVII.

Allorchè egli delibera sopra progetto di Legge, o di Regolamento di pubblica amministrazione di due terzi de' Membri in servizio ordinario debbono essere presenti.

Non può deliberare sugli altri oggetti, che allorquando vi sono almeno diciotto Membri presenti.